

SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE D'AZIENDA

Il presente contratto (di seguito anche il "Contratto") è stipulato a tutti gli effetti di legge in Bologna in data ... da e tra:

- la SE.RI.BO. S.r.l. (di seguito anche la "Seribo"), con sede legale in Castenaso (Bo), fraz.Villanova, Via Tosarelli n. 320, Partita Iva/Codice Fiscale e Registro imprese di Bologna 02376771206, in persona del legale rappresentante pro tempore ;

e

- la (di seguito anche la "..."), con sede legale in, PI ..., CF ..., in persona del legale rappresentante ..., giusti i poteri conferiti con delibera del Consiglio di amministrazione in data ..., una copia della quale viene allegata al Contratto come **Allegato 01**;

PREMESSO CHE

1. Seribo, a seguito di gara esperita dal Comune di Bologna in data, è soggetto affidatario sino al 30/06/2015 dei servizi di refezione scolastica del Comune di Bologna mediante la titolarità e la conduzione di un'azienda, così come di seguito definita, costituita da 3 centri di produzione pasti siti in Via Galeazza 55/2 Bologna - Via Piero Gobetti 61 Bologna - Via Paolo Canali 1 Bologna con accessorie attrezzature e beni presso svariati terminali nei plessi scolastici del Comune;
2. in considerazione della scadenza del contratto di servizio di cui sopra, il Comune di Bologna, ha pubblicato, a seguito di delibera del Consiglio Comunale di Bologna del, PG, recante ".....", il bando di gara per l'affidamento dell'appalto di servizi di refezione scolastica sul territorio comunale per il periodo decorrente dall'1/07/2015, prevedendo, contestualmente all'affidamento del servizio, l'obbligo di acquisizione dell'azienda di proprietà di Seribo di cui al precedente punto 1 da parte del soggetto aggiudicatario;
3. Seribo ha assunto le necessarie ed inerenti deliberazioni, di cui all'**Allegato 2**, al fine di addivenire, nelle more della procedura pubblica sopracitata, alla cessione dell'azienda da essa detenuta all'aggiudicatario della gara;
4. ... è il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara relativa all'affidamento dell'appalto di servizi di refezione scolastica del Comune di Bologna.

Costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente contratto, la Seribo e ..., come sopra identificati e costituiti, stipulano e convengono quanto segue.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Oltre agli altri termini altrove definiti nel presente contratto, le seguenti parole e termini avranno il significato qui indicato.

- 1.1 La Seribo o Cedente: La Seribo, così come più ampiamente identificata nell'introduzione del presente contratto.
- 1.2 ... o Cessionario: il soggetto che acquista l'azienda oggetto del presente contratto.
- 1.3 Contratto: il presente contratto, sottoscritto dalle Parti.
- 1.4 Contratto di servizio: il contratto sottoscritto dal Cessionario ad esito della aggiudicazione della procedura di gara di appalto del servizio di gestione dei centri di produzione pasti del Comune di Bologna;
- 1.5 Gestore uscente: La Seribo, quale soggetto già esercente i servizi/attività di cui alle premesse del Contratto.
- 1.6 Parte/i: La Seribo da una parte o ... dall'altra, o entrambi a seconda del contesto.

1.7 L'azienda: l'azienda costituita dai beni, contratti e personale afferenti al complesso aziendale destinato all'esercizio dei servizi di cui alle premesse del Contratto, costituito dagli elementi indicati al successivo art.2.

1.8 Servizi/attività: i servizi/attività oggetto della procedura di gara di cui alle premesse del Contratto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

2.1 La Seribo cede a, che accetta ed acquista, l'azienda come descritta in premessa e analiticamente individuata nel presente contratto e nell' **Allegato 3** (beni costituenti l'azienda) **Allegato 4** (contratti ceduti con l'azienda) e **Allegato 5** (personale trasferito con l'azienda)¹ che ne costituiscono parte integrante.

2.2 L'individuazione dei beni e dei contratti, anche relativi al personale, compresi nell'azienda oggetto del Contratto, di cui agli allegati **3, 4 e 5**, è tassativa e non meramente esemplificativa.

ARTICOLO 3 – VALORE E CORRISPETTIVO²

3.1. Il Prezzo di cessione dell'azienda è provvisoriamente determinato in euro, importo derivante dalla differenza tra le **ATTIVITA'** costituite da:

a) i beni di cui **all'Allegato 3** il cui valore è pari ad euro

b) le materie prime e sussidiarie giacenti nei locali in cui è esercitata l'attività dell'azienda, quali risultanti da inventario effettuato in contraddittorio e valorizzati ai prezzi dell'ultima relativa fattura di acquisto, provvisoriamente determinato in euro, il cui importo definitivo sarà comunicato al cessionario entro un mese dalla data di cessione.

e le **PASSIVITA'** costituite da TFR il cui importo è provvisoriamente determinato in euro ed i ratei 13.a e 14.ma, permessi e ferie non fruiti alla data di effetto della cessione il cui importo definitivo sarà comunicato al cessionario entro un mese dalla data di cessione.

3.2 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto viene effettuato, mediante consegna di assegni circolari, il pagamento dell'importo di cui al punto 3.1. a favore del cedente o del cessionario. Il conguaglio derivante dalla definitiva determinazione degli importi provvisoriamente determinati, sarà corrisposto al cedente, mediante bonifico sul conto corrente intestato a Seribo presso la Cassa Risparmio di Bologna Spa, codice IBAN IT38 I 063 8502 4660 7401240374W *entro 40 gg dalla data di effetti della cessione* e contribuirà alla definizione del prezzo finale di cessione dell'azienda.

1 In sede di schema è allegato un elenco non nominativo che identifichi le qualifiche professionali, il CCNL applicato e l'inquadramento contrattuale. In sede di stipula l'allegato sarà completato con l'inserimento dei nominativi e dati anagrafici.

2 I valori di cui all'art. 3 vengono di seguito evidenziati ai fini conoscitivi, fatta salva la successiva valorizzazione definitiva ai sensi del contratto.

ATTIVITÀ:

A. Beni di cui all'allegato 3 – valore da relazione giurata di stima al 31/01/2015 redatta dal Dott. Massimo Moscatelli e giurata in data 18/03/2015 pari ad Euro 1.363.644,00 (Allegato f-foglio di calcolo analitico del valore dei cespiti alla data di riferimento). All'atto di stipula del contratto di cessione dell'azienda l'elenco sarà aggiornato in base alla consistenza effettiva degli impianti, attrezzature ed arredi i cui valori saranno, per i beni oggetto della perizia, quelli in quest'ultima indicati al netto delle quote di ammortamento calcolate sino alla data di cessione, per i beni acquistati e consegnati a Seribo successivamente al 31/01/2015 e sino alla data di cessione il relativo valore, quale risultante dalle fatture di acquisto.

B. Materie prime e sussidiarie – il valore provvisorio ai soli fini conoscitivi è indicato in Euro 120.595,73 (dato relativo al valore delle rimanenze al 30/06/2014). Il valore definitivo verrà definito in base a inventario effettuato in contraddittorio e valorizzato ai prezzi dell'ultima fattura di acquisto ai sensi dell'art. 3.

PASSIVITÀ:

C. Debiti per TFR – valore da relazione giurata di stima al 31/01/2015 redatta dal Dott. Massimo Moscatelli e giurata in data 18 marzo 2015 per un valore pari ad Euro 339.371,00 (allegato e-foglio di sintesi del TFR maturato alla data del 31/01/2015)

D. Ratei 13a, 14a, permessi e ferie non fruiti, altri debiti verso il personale alla data di cessione – da quantificare se esistenti.

Nel caso il conguaglio derivante dalla definitiva determinazione degli importi provvisoriamente determinati, dovesse essere corrisposto al cessionario, questo sarà versato tramite bonifico presso il conto corrente intestato allo stesso codice IBAN entro 40 gg dalla data di effetti della cessione e contribuirà alla definizione del prezzo finale di cessione dell'azienda.

3.3. La firma del Contratto costituisce anche regolare quietanza di quanto ricevuto e versato reciprocamente dalle Parti.

ARTICOLO 4 – EFFETTI GIURIDICI E CONSEGNA DEL RAMO D'AZIENDA

4.1 Gli effetti giuridici attivi e passivi della cessione dell'azienda decorrono dal momento della sottoscrizione del presente Contratto. Tutti i costi e ricavi, e/o sopravvenienze passive e attive di qualsiasi natura, anche se manifestatesi successivamente alla data della cessione o dei suoi effetti, saranno rispettivamente a carico o a favore del cedente o del cessionario, per i periodi di rispettiva competenza, impegnandosi sin d'ora ciascuno dei due a rimborsare l'altro di quanto da ognuno vantato o dovuto per effetto della presente previsione.

4.2 Le Parti si danno atto che il Cessionario viene immesso nella materiale disponibilità del complesso dei beni costituenti l'azienda contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto. A tal fine, il Comune e Seribo, ciascuno per la parte di propria competenza, si impegnano a fare quanto possibile e necessario affinché il Cessionario possa essere immesso nel possesso e nella titolarità dei beni e dei contratti costituenti l'azienda. In particolare, il Comune si impegna a garantire, mediante personale all'uopo autorizzato, l'immissione del Cessionario nel possesso dell'immobile aziendale, contestualmente alla consegna al Cessionario medesimo, da parte di Seribo, del complesso di beni costituenti l'azienda.

4.3 Le parti redigono in contraddittorio un verbale di consegna dell'azienda.

ARTICOLO 5 – SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

5.1 Le Parti convengono che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2558 c.c., il Cessionario subentra nei contratti stipulati dalla Seribo per l'esercizio dell'azienda e negli impegni da essa assunti, come indicati nell'Allegato 4, dovendosi escludere la cessione automatica di tutti i contratti ed impegni assunti non menzionati in allegato e pertanto non conosciuti dal Cessionario.

ARTICOLO 6 – CESSIONE DEI CREDITI E SUCCESSIONE NEI DEBITI AZIENDALI

Le Parti convengono espressamente di escludere dalla cessione dell'azienda i crediti e i debiti aziendali, i quali resteranno rispettivamente a favore e a carico della Seribo.

ARTICOLO 7 – RAPPORTI DI LAVORO

In conformità a quanto disposto dall'art. 2112 c.c., le Parti prendono atto che i rapporti di lavoro con il personale dipendente e afferente l'azienda continueranno con il Cessionario.

ARTICOLO 8 – AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

La Seribo presta sin d'ora il più ampio assenso alla voltura delle licenze e/o autorizzazioni amministrative richieste dalle vigenti norme di legge e regolamentari per l'esercizio dell'attività afferente l'azienda, autorizzando il Cessionario ad esperire a tal fine tutte le pratiche amministrative necessarie e obbligandosi a fare quanto utile e necessario ai fini delle relative volturazioni.

ARTICOLO 9 – GARANZIE DEL CEDENTE

9.1 Il Cedente garantisce che tutti i beni compresi nell'azienda ceduta con il Contratto sono di sua esclusiva proprietà, liberi da oneri, pesi, vincoli, diritti di prelazione, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, e presta garanzia per evizione a norma di legge.

9.2 Il Cessionario dichiara di aver visto, prima d'ora, i beni aziendali di cui in premessa e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano.

9.3 Il Cedente si obbliga a tenere indenne e manlevato il Cessionario da ogni e qualsivoglia turbativa, molestia o pretesa, comprese quelle fiscali, patrimoniali e non, da chiunque provenienti e concernenti, o anche solo riferibili, ai periodi antecedenti la data odierna.

9.4 Il Cedente dichiara di aver regolarmente tenuto tutti i documenti civili, previdenziali e fiscali richiesti dalla legge per la corretta gestione dell'azienda, i libri contabili, le fatture e quant'altro richiesto dalla normativa attualmente vigente.

ARTICOLO 10 – COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE

Il Cedente si obbliga, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, a rendere nota la presente cessione a tutti i terzi con i quali siano in essere rapporti contrattuali, di credito e/o dei debiti relativi al complesso aziendale trasferito.

ARTICOLO 11 – CONDIZIONE RISOLUTIVA

Il presente Contratto si risolverà, *ipso iure*, qualora non intervenga la stipula del contratto di affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, tra il Comune di Bologna e ... aggiudicataria, entro il giorno 14/12/2015.

Il Contratto si risolverà, altresì, automaticamente, nei casi in cui la gara venga annullata o dichiarata nulla o, comunque, revocata.

In tutte le ipotesi di risoluzione del Contratto, il Cessionario è obbligato alla restituzione al Cedente dell'azienda ceduta e dei beni che la compongono, intendendosi per tali tutti i cespiti ricevuti in consegna, nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso, da effettuarsi, inderogabilmente, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento risolutivo.

Il Cessionario, inoltre, è tenuto a garantire, per effetto della restituzione, che, relativamente al periodo in cui ha gestito l'azienda, non si siano verificate modifiche non imposte dalla legge o da altro provvedimento dei trattamenti retributivi del personale e che non si sia verificato accrescimento dell'indebitamento complessivo.

Il Cessionario, qualora il Contratto si risolva, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali improcrastinabili interventi di manutenzione o miglioramento delle attrezzature e mezzi utilizzati al fine di assicurare il servizio mensa secondo il capitolato di appalto di riferimento.

ARTICOLO 12 – SPESE E ONERI FISCALI

Le Parti convengono espressamente che qualsivoglia costo, imposta, tassa, onere o formalità derivante dal Contratto sarà sostenuto dal Cessionario, salve diverse disposizioni inderogabili di legge.

ARTICOLO 13- DISPOSIZIONI GENERALI

13.1 Qualsiasi modifica al Contratto non sarà valida, efficace e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

13.2 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo fax), o al momento di trasmissione indicato nell'apposito rapporto rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata via fax, sempre che sia indirizzata come segue:

se alla Seribo, a: SE.RI.BO. S.r.l.,

Villanova, Via Tosarelli n. 320, Castenaso (Bo),

pec: seribo_srl@legalmail.it

all'attenzione di ...

se a ..., a: ...,

..., ..., all'attenzione del Presidente.

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio relativo al Contratto a ogni fine, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi, ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi giudiziari.

13.3 Gli Allegati formano parte integrante del Contratto come se fossero interamente trascritti nello stesso.

13.4 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto, nonché di situazioni di diritto o di fatto tutelate dall'ordinamento, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni e dalle situazioni giuridiche violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le clausole e di tutte le condizioni previste dal Contratto.

13.5 Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura del Contratto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

13.6 Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli, sezioni, punti, o allegati si intendono riferiti ad articoli, sezioni, punti o allegati del Contratto.

ARTICOLO 14 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del Contratto, e di ogni successiva ed eventuale modificazione e/o integrazione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.

ARTICOLO 15 – ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 01 – Delibera Consiglio di Amministrazione

Allegato 02 – Delibera assembleare di Seribo srl che definisce il prezzo di cessione dell'azienda

Allegato 03 – Elenco dei beni costituenti l'azienda

Allegato 04 – Elenco dei contratti ceduti con l'azienda

Allegato 05 – Elenco del personale trasferito con l'azienda

DA ALLEGARE

Schema dell'Allegato 03 – Elenco dei beni costituenti l'azienda

L'allegato elenca i cespiti alla data del 31/01/2015 individuando il valore attribuito agli stessi dalla perizia redatta in data 18 marzo 2015, precisando che all'atto di stipula del contratto di cessione dell'azienda l'elenco sarà aggiornato in base alla consistenza effettiva degli impianti, attrezzature ed arredi i cui valori saranno, per i beni oggetto della perizia quelli in quest'ultima indicati al netto delle quote di ammortamento calcolate sino alla data di cessione, per i beni acquistati e consegnati a Seribo successivamente al 31/12/2014 e sino alla data di cessione il relativo valore quale risultante dalle fatture d'acquisto.

Schema dell'Allegato 04– Elenco dei contratti ceduti con l'azienda

L'allegato contiene l'elenco dei contratti e degli ordinativi di investimento con precisazione dell'oggetto dei medesimi, della loro durata e del loro valore.

Schema dell'Allegato 05 – Elenco del personale trasferito con l'azienda

L'allegato contiene un elenco (NON NOMINATIVO) delle figure professionali presenti in azienda al 18/03/2015, con indicazione del numero di addetti per profilo professionale e del costo annuo complessivo per ogni profilo distinguendoli per CCNL applicato. Contiene altresì la precisazione che l'allegato al contratto che verrà sottoscritto conterrà l'elenco nominativo del personale